

N.° 1404.



## VITTORIO EMANUELE II

PER LA GRAZIA DI DIO

RE DI SARDEGNA, DI CIPRO E DI GERUSALEMME,  
DUCA DI SAVOIA E DI GENOVA, ECC. ECC.,  
PRINCIPE DI PIEMONTE, ECC. ECC. ECC.

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno adottato;  
Noi abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue:

### Art. 1.

L'Amministrazione di Pubblica Sicurezza posta, a termini delle Leggi, sotto la dipendenza immediata del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno, rimane affidata sotto la responsabilità del medesimo in ogni Divisione amministrativa agli Intendenti Generali, in ciascuna Provincia agli Intendenti, e nei Comuni ai Sindaci.

Sono però conservati nelle Città e Provincie di Torino e Genova i Questori ed Assessori nei modi ed a seconda della Legge 30 settembre 1848, coadiuvati da speciali Applicati.

### Art. 2.

Nei Capi-luoghi di Divisione e di Provincia sono stabiliti Delegati, i quali esercitano le funzioni attribuite ai Delegati dalla precitata legge, sotto la diretta dipendenza degli Intendenti, al cui Ufficio sono applicati.

### Art. 3.

Sulla richiesta dei singoli Comuni o di più Comuni che in ciò si accordino, potranno stabilirsi Delegati speciali anche nelle Città e Terre che non sono Capi-luoghi di Divisione e di Provincia. Questi Delegati avranno gli attributi di cui nella Legge 30 settembre 1848, esclusi quelli accennati nell'art. 14 della medesima.

In questi casi la spesa è a carico del Comune richiedente, e se la richiesta è fatta da più Comuni, sarà fra essi ripartita in ragione di popolazione.

### Art. 4.

La nomina di tutti i Funzionari di Pubblica Sicurezza è fatta per Decreto Reale a proposta esclusiva del Ministro dell'Interno, al quale spetta fare le destinazioni dei Delegati e del Personale di Segreteria.

### Art. 5.

Le funzioni attribuite dalla Legge 30 settembre 1848 agli Apparitori sono disimpegnate da un Corpo di Guardie di Pubblica Sicurezza, che sarà organizzato con apposito Regolamento approvato per Decreto Reale.

I Carabinieri Veterani sono definitivamente soppressi.

### Art. 6.

Le spese relative al Personale ed agli Uffici di Pubblica Sicurezza sono

determinate in conformità della unita Tabella, e saranno ripartita a carico dell'Erario, delle Provincie, e delle Città di Torino e Genova nelle proporzioni ivi indicate.

Art. 7.

Per l'attivazione della presente Legge è autorizzata la maggiore di spesa di L. 32,769 in aumento alla Categoria XLIV del Bilancio dell'Interno per l'esercizio 1852.

Art. 8.

È derogato alla Legge 30 settembre 1848 nelle parti che sono contrarie alle disposizioni della presente Legge.

Il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno è incaricato dell'esecuzione della presente Legge, che sarà registrata al Controllo Generale, pubblicata ed inserita nella Raccolta degli Atti del Governo.

Dat. Stupinigi addì 11 luglio 1852.

VITTORIO EMANUELE

V.° C. BONCOMPAGNI.

V.° CIBRARIO.

V.° COLLA.

PERNATI.

QUADRO GENERALE *della Spesa pel Personale e pegli Uffizi di Pubblica  
sicurezza.*  
*- omissis -*